



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Comunale di Protezione Civile

ORDINANZA N. 35 del 01-08-2018

OGGETTO: *Prevenzione degli incendi boschivi, dichiarazione stato di grave pericolosità e obbligo di manutenzione delle aree incolte ed abbandonate*

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- L'incuria e abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che per le elevate temperature estive, possano essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo habitat ideali per la proliferazione di insetti ed animali;
- L'eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante bruciatura, produce fumi che si accumulano sottoforma di nubi e rendono l'aria irrespirabile;

CONSIDERATO, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

ATTESO che gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo d'incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva;

VISTO l'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

VISTA la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ATTESO doversi procedere in merito.

ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 agosto al 30 settembre;
- 3) Dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei

casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco)

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia; I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000;

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) Nel caso di trasgressione di divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli di applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
- 3) La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti

Gli Ufficiali della Forza pubblica, la Guardia Forestale, i Vigili Urbani, Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

La presente ordinanza verrà pubblicata:

- Sul sito internet istituzionale del Comune di Tusa;
- All'albo pretorio online del Comune di Tusa;

ed esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

Copia della stessa verrà inoltrata al locale Comando CC., al Comando VV.UU. ed al Comando Forestale di Tusa.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, il 01-08-2018



IL SINDACO

Luigi Miceli